

CAMERA DEI DEPUTATI

N.81

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese

(articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Trasmesso alla Presidenza il 18 aprile 2019



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio triennale 2019-2021;

VISTO l'articolo 1, comma 95, della citata legge n. 145 del 2018, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 96, della citata legge n. 145 del 2018 prevede che una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 96, della citata legge n. 145 del 2018 che dispone che una quota del fondo di cui al predetto comma 95, sia destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza con risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027;

RITENUTO di procedere all'assegnazione delle predette risorse per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di 900 milioni di euro e che, pertanto, con il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede al riparto della quota residua del citato Fondo per complessivi 42,7 miliardi di euro;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge di bilancio 2019-2021, il citato fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che, decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

CONSIDERATO che i programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività



bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 1, comma 105, della richiamata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del medesimo articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;

VISTE le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2018, n.74;

CONSIDERATO che allo stato occorre procedere alla ripartizione delle risorse del fondo;

VISTI i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è disposta la ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato, per un importo complessivo pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, gli interventi sono individuati dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

3. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati sono identificati dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Per gli interventi infrastrutturali, oltre a quanto previsto al periodo precedente si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

5. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme non impegnate e determinate quelle per le quali si procede alla riassegnazione alle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse dall'Amministrazione proponente. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, è accantonata e resa indisponibile e ad essa si applica, con la successiva legge di bilancio, la procedura di cui all'art. 30, comma 2, lettera b) della medesima legge, ovvero è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate



6. Per le somme assegnate per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, sono individuate le somme non impegnate e determinate quelle per le quali si procede ad una diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. La quota di risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1

Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per Ministero e annualità

	TOTALE 2019-2033	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.780	50	95	129	237	182	130	122	110	100	100	105	110	110	110	90
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.700	71	75	76	85	85	103	115	146	145	145	145	145	134	125	105
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.170	111	220	269	500	410	385	389	470	531	580	646	646	670	670	673
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	650	19	26	44	62	78	70	54	47	43	40	40	36	34	30	27
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	120	29	21	20	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	4.000	102	144	209	290	300	300	300	300	300	295	295	295	290	290	290
MINISTERO DELL'INTERNO	1.900	13	80	138	180	186	187	182	176	157	105	104	104	100	100	88
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	650	12	79	97	95	80	52	40	28	28	25	25	25	23	23	18
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.101	158	291	320	1.130	1.125	1.146	1.155	1.210	1.309	1.340	1.400	1.400	1.401	1.401	1.315
MINISTERO DELLA DIFESA	5.800	69	100	138	401	407	450	500	460	445	445	445	445	440	455	600
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	300	10	16	20	30	40	40	39	35	35	35	0	0	0	0	0
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	1.620	24	30	40	59	107	130	150	144	142	135	135	132	132	131	129
MINISTERO DELLA SALUTE	900	54	70	72	66	50	52	54	54	55	55	60	62	66	65	65
Totale complessivo	42.700	725	1.250	1.575	3.188	3.070	3.055	3.100	3.180	3.290	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

(Millioni di euro)